



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

DITTA: F.LLI CASALE DI CASALE EDOARDO GIOVANNI & C. S.N.C. – VILLAROSA (EN) – P.I.V.A. 00454680869 - ART. 208 D.LGS.152/06 E SS.MM.II. – MODIFICA ED INTEGRAZIONE.

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 recante “*Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione*”, la quale ha istituito il “*Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti*”;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale di Governo n. 260 del 24 Settembre 2014 con la quale è stato conferito l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti al Dott. Ing. Domenico Armenio;

VISTA la nota del Dirigente Generale prot. n. 9706 del 03/03/2015 con la quale si invitano i Dirigenti di Aree e Servizi di questo Dipartimento a proseguire l’attività gestionale e finanziaria espletata in forza di precedenti deleghe;

VISTO il D. Lgs. n. 152 del 03/04/2006 – Norme in materia ambientale, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Piano di Gestione dei Rifiuti in Sicilia”, adottato con Ordinanza commissariale n° 1166 del 18-12-2002, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il “Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani” approvato con decreto del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 11 luglio 2012, pubblicato nella G.U. n. 179 del 02/08/2012;

VISTI il D. Lgs 95/92 e ss.mm.ii. di attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE. relative alla eliminazione degli oli usati ed il Decreto 16 maggio 96 n. 392 recante le norme tecniche relative alla eliminazione degli oli usati;

VISTO il Decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 recante “Attuazione della Direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. n. 151 del 25 luglio 2005, recante “sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche e elettroniche – Rifiuti di apparecchiature elettriche e elettroniche”;

VISTO il D.Lgs n. 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;



- VISTO il D.M. n. 249 del 20 Agosto 1999 "*Ampliamento delle normative e delle metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo l'amianto, previsti dall'art. 5, comma 1, lettera f), della legge 27 marzo 1992, n. 257, recante norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto*". (Allegato 2)
- VISTO il D.M. 17 Dicembre 2009, recante "*Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti*" (SISTRI) e ss.mm.ii.;
- VISTO il D.M. n. 248 del 29 Luglio 2004 "*Regolamento relativo alla determinazione e disciplina delle attività di recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti amianto*";
- VISTO il Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio del 31 Marzo 2011, recante "i criteri che determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- VISTO il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011 - "*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi.....*";
- VISTO l'art. 40 della L.R. 27/86, che disciplina gli scarichi provenienti da insediamenti civili e produttivi;
- VISTO il D.A. 9 Agosto 2007 dell'Assessorato regionale Territorio ed Ambiente "*Nuove procedure in materia di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera*";
- VISTA la Legge regionale 8 Aprile 2010, n. 9, recante "*Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati*" e ss.mm.ii.;
- VISTA la Circolare prot. 221 del 01/02/2013 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità "*Direttiva generale per l'attuazione della gestione integrata dei rifiuti in Sicilia – Anno 2013*";
- VISTA la Legge regionale n. 24 del 24/08/1993 che disciplina la "tassa di concessione governativa sui provvedimenti autorizzativi" ed il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale prot. n. 25115 - 137/II/2012 del 19/09/2012 in base al quale questo Dipartimento è tenuto ad applicare la predetta tassa ai provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi degli artt. 208 e 211 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., atteso che gli atti per i quali è dovuta la tassa non sono efficaci sino a quando questa non sia pagata;
- VISTA l'Ordinanza n. 2196 del 02/12/2003, pubblicata sulla GURS n. 8 del 20/02/2004, con la quale vengono approvati i criteri e le modalità di presentazione e di utilizzo delle garanzie finanziarie, nonché i nuovi parametri per la determinazione degli importi da prestarsi da parte dei soggetti richiedenti le autorizzazioni allo smaltimento ed al recupero di rifiuti;
- VISTO il programma per la decontaminazione e/o lo smaltimento degli apparecchi contenenti policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) soggetti a inventario e dei PCB e PCT in essi contenuti adottato con Ordinanza Commissariale n. 324 del 25/03/2004;
- VISTA la delibera del Comitato nazionale del 16/07/1999 dell'Albo nazionale gestori ambientali, relativa ai requisiti tecnici del Responsabile Tecnico;
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 66 del 25/01/2005, con la quale, ai sensi del D.P.R. 12 Aprile 1996 (oggi D. Lgs. 3 Aprile 2006 n. 152), è stato rilasciato alla Ditta F.lli Casale di Casale Eduardo Giovanni e & C. s.n.c il giudizio positivo sulla compatibilità ambientale dell'impianto sito in Contrada Meschinomio del Comune di Villarosa (EN);



- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 67 del 25/01/05, con la quale, ai dell'art. 208 del D. Lgs. 152/06, è stato approvato il progetto, in variante allo strumento urbanistico, di un centro di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, proposto dalla Ditta F.Ili Casale di Casale Eduardo Giovanni e & C. s.n.c, con sede legale ed impianto in Contrada Meschinomio del Comune di Villarosa (EN);
- VISTA l'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 con la quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 è stato approvato il progetto di variante al progetto autorizzato con Ordinanza Commissariale n. 67 del 25/01/2005;
- VISTA l'Ordinanza n. 351 del 13 Luglio 2007, con la quale il Commissario delegato per l'emergenza bonifiche e la tutela delle acque in Sicilia, ai sensi dell'art. 210 del D.Lgs. n. 152/06 ha approvato il progetto di adeguamento al D. Lgs. n. 151/2005, proposto dalla Ditta F.Ili Casale di Casale Eduardo Giovanni e & C. s.n.c, dell'impianto già autorizzato con Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 ed ha altresì autorizzato la realizzazione dei lavori di adeguamento;
- VISTO il Decreto n. 1784 del 14/11/2011 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. è stata rinnovata fino al 11 ottobre 2021 l'Ordinanza commissariale n. 939 dell'11/10/2006, intestata alla Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c., con sede legale ed impianto in Contrada Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), ed è stata altresì approvato il progetto di variante al progetto autorizzato con Ordinanza Commissariale n. n. 939 del 11/10/2006;
- VISTA la nota prot. 10574 del 01/03/2012, con la quale questo Dipartimento ha approvato la polizza fideiussoria della Coface Assicurazione S.p.A. Agenzia n. 031/000 con sede legale in Milano, Via G. Spadolini n. 4 con validità dal 22.12.2011 al 11.10.2022, per un importo massimo garantito pari ad € 152.000,00 (Euro centocinquantaduemila/00), prestata a copertura delle spese per eventuali danni ambientali derivanti dall'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti dell'impianto di autodemolizione della Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c autorizzato con Decreto n. 1784 del 14/11/2011, compresa la bonifica ed il ripristino ambientale;
- VISTA l'istanza del 15 Maggio 2013 della Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c., con sede legale ed impianto sito in Contrada Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 16 Maggio 2013 al n. 19666, con la quale si chiede la variante al progetto approvato con Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. e si allega una relazione tecnica ed elaborati grafici riportanti una diversa distribuzione dei settori, per una migliore gestione del centro di raccolta;
- VISTA l'istanza del 11 Novembre 2013 della Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c., acquisita al protocollo di questo Dipartimento in data 16 Maggio 2013 al n. 19666, con la quale si trasmette, a sostituzione della documentazione di cui all'istanza del 15/05/2013, una relazione tecnica ed elaborati grafici riportanti una diversa distribuzione dei settori, ai fini di un migliore e più funzionale svolgimento dell'attività e, a modifica dell'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii., si chiede l'inserimento di nuovi codici CER, l'autorizzazione alla gestione delle operazioni di recupero R4 attraverso il trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee e R12 attraverso la cernita manuale al fine di produrre tipologie omogenee di rifiuti, per alcune tipologie di rifiuti in ingresso all'impianto e l'autorizzazione alla fase di pressatura di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D.Lgs.209/03, per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione;

- VISTA la documentazione allegata all'istanza, trasmessa a parziale sostituzione degli elaborati allegati alla nota del 15/05/2013, costituita dai seguenti elaborati, parte integrante del presente provvedimento:
- *Relazione tecnica; (sostituita)*
 - *Elaborati grafici (stato di fatto);*
 - *Elaborati grafici (stato di progetto); [sostituito]*
- VISTO il Protocollo di intesa sottoscritto in data 14 Marzo 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità e il Comando Regionale Sicilia della Guardia di Finanza per il controllo di legalità sulla gestione delle attività economiche autorizzate nonché sull'utilizzo dei benefici economici pubblici concessi;
- VISTO il Protocollo di legalità sottoscritto in data 23 Maggio 2011 tra Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, Ministero dell'Interno, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Palermo, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani e la Confindustria Sicilia;
- CONSIDERATO che il predetto Protocollo di legalità impone alla Regione Siciliana Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità di richiedere, nelle materie di propria competenza, propedeuticamente al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio o abilitativo e/o concessorio per la realizzazione di interventi infrastrutturali, anche di produzione, che rivestono il carattere della pubblica utilità e/o per l'esercizio di attività imprenditoriali di pubblico interesse, di importo superiore ad € 154.937,00 le informazioni del Prefetto di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/2011 nei confronti delle società o imprese che richiedono il titolo autorizzativo, concessorio o abilitativo;
- VISTO il D. Lgs. n. 159 del 06 Settembre 2011 che ha introdotto nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia c.d. "Codice Antimafia" e le successive disposizioni correttive ed integrative di cui al D.Lgs.218 del 15 Novembre 2012;
- CONSIDERATO che la procedura prevista dal Protocollo di legalità per la Ditta F.lli Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c. S.r.l. è stata espletata nell'ambito dell'istruttoria del Decreto n. 1784 del 14/11/2011;
- CONSIDERATO che con nota n. 20471 del 07/05/2015 questo Dipartimento, in ossequio a quanto previsto nel citato Protocollo di legalità, richiedeva al Prefetto di Enna l'informativa di cui all'articolo 91 del D.Lgs.159/11 e ss.mm.ii. sulla Società in questione;
- CONSIDERATO che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Lgs. 159/11 e ss.mm.ii.;
- VISTA la ricevuta di pagamento della tassa di concessione governativa effettuata il 14/12/2012;
- RITENUTO di dovere assumere le determinazioni conclusive alla luce della documentazione prodotta in linea con la normativa vigente e con il Piano di Gestione dei rifiuti in Sicilia e pertanto di poter procedere, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., alla modifica dell'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. nei termini di cui all'istanza;
- RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali anche più restrittive in vigore o che saranno emanate in attuazione del citato Decreto legislativo n. 152/06;

DECRETA

ART. 1

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., è approvata la variante non sostanziale al progetto approvato con l'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. rinnovata sino al 11 Ottobre 2021 dal Decreto n. 1784 del 14/11/2011, costituito dagli elaborati elencati in premessa, parte integrante del presente provvedimento, proposto dalla **Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c.**, con sede legale ed impianto in Contrada Meschinomio del Comune di Villarosa (EN), consistente nella realizzazione di una diversa distribuzione di alcuni settori per l'ottimale svolgimento dell'attività. La Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni D15, R4 e R13 di cui agli allegati "B" e "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

ART. 2

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., la validità dell'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. intestata alla Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c., è estesa anche alle operazioni di cui alla lettera i) dell'art. 3 del D. Lgs. 209/03, per le operazioni di adeguamento volumetrico del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione.

ART. 3

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii., la Ditta F.Ili Casale di Casale Edoardo Giovanni & C. s.n.c., è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero R4 attraverso il trattamento a secco per l'eliminazione di materiali e/o sostanze estranee e R12 attraverso la cernita manuale al fine di produrre tipologie omogenee di rifiuti, di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per i rifiuti di cui al successivo art. 4.

ART. 4

Ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 4 dell'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. è integrato dai seguenti codici CER, con a fianco di ciascuno di essi le operazioni autorizzate, nei limiti della potenzialità massima autorizzata:

Rifiuti non pericolosi:

C.E.R.	Descrizione	Operazione
120101	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R12-R13
120102	polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R12-R13
120103	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R12-R13
120104	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R12-R13
150101	imballaggi in carta e cartone	R12-R13
150102	imballaggi in plastica	R12-R13
150103	imballaggi in legno	R12-R13
150104	imballaggi metallici	R4-R12-R13
150107	imballaggi in vetro	R12-R13
160117	metalli ferrosi	R4-R12-R13
160118	metalli non ferrosi	R4-R12-R13
160119	plastica	R12-R13
160120	vetro	R12-R13
160122	componenti non specificati altrimenti	R12-R13
170201	legno	R12-R13
170202	vetro	R12-R13
170203	plastica	R12-R13
170401	rame, bronzo e ottone	R4-R12-R13

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
 Marcello Ascianto



170402	alluminio	R4-R12-R13
170403	piombo	R4-R12-R13
170404	zinco	R4-R12-R13
170405	ferro e acciaio	R4-R12-R13
170406	stagno	R4-R12-R13
170407	metalli misti	R4-R12-R13
170411	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4-R12-R13
191001	rifiuti di ferro e acciaio	R4-R12-R13
191002	rifiuti di metalli non ferrosi	R4-R12-R13
191203	metalli non ferrosi	R4-R12-R13
191204	plastica e gomma	R12-R13
191205	vetro	R12-R13
200101	carta e cartone	R12-R13
200102	vetro	R12-R13
200139	plastica	R12-R13
200140	metallo	R4-R12-R13

ART. 5

Ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., per i rifiuti a matrice metallica di cui al superiore art. 4, nei limiti della potenzialità massima annua per i rifiuti non pericolosi ammessi in impianto, autorizzata con l'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii., è autorizzata l'operazione di recupero R4 (Riciclo/recupero dei metalli o dei composti metallici) di cui all'allegato "C" al D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii. per una quantità inferiore alle 10 tonnellate al giorno.

ART. 6

La gestione dei codici CER di cui al superiore art. 4 dovrà avvenire nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata dall'art. 5 dell'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. e precisamente:

- rifiuti non pericolosi 1254 tonnellate/anno;
- rifiuti pericolosi 3061 tonnellate/anno;"

ART. 7

I rifiuti sottoposti alle operazioni di recupero R12 e R13 in uscita dall'impianto potranno essere conferiti solo ad impianti regolarmente autorizzati che provvedono ad ulteriori operazioni di recupero, diverse dalle sole operazioni R12 e R13.

ART. 8

L'esercizio dell'attività autorizzata non deve comportare danni all'ambiente e deve garantire un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente. Dovranno altresì essere scrupolosamente rispettate tutte le seguenti prescrizioni:

- 1) la capacità di stoccaggio in contemporanea è quella indicata a pag. 4 della relazione tecnica e precisamente 424,90 tonnellate;
- 2) i rifiuti prodotti dall'attività di recupero, autorizzata ai sensi del presente decreto, dovranno essere depositati secondo le vigenti disposizioni di legge, separatamente sia dai rifiuti ancora da sottoporre al trattamento di recupero che dalle materie prime seconde prodotte dall'impianto;
- 3) devono essere adottate tutte le cautele per impedire la formazione e la dispersione di aerosol e di polveri;
- 4) lo stoccaggio in cumuli dei rifiuti che possano dar luogo a formazioni di polveri deve avvenire in aree confinate; tali rifiuti devono essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
- 5) il materiale prodotto dall'attività autorizzata, dovrà essere depositato separatamente dai rifiuti in ingresso all'impianto;
- 6) l'impianto deve essere sempre mantenuto nel miglior stato di efficienza tale da garantire sempre il rispetto

del presente Decreto e delle caratteristiche tecniche relative all'impianto;

- 7) tutti gli impianti e le aree utilizzate devono essere dotati di idonei sistemi antincendio ai sensi della normativa vigente;
- 8) la Ditta dovrà identificare i settori di stoccaggio con apposita cartellonistica recante il codice CER identificativo del rifiuto.

ART. 9

La Ditta deve tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico regolarmente vidimati, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. La Ditta è anche tenuta all'obbligo di comunicazione annuale relativa al catasto rifiuti, ai sensi dell'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. ed all'utilizzo dei formulari di identificazione di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., nel caso di trasporto di rifiuti.

La Ditta deve, altresì, verificare la provenienza dei rifiuti in relazione a quanto previsto dall'art. 193 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..

Vige il divieto di miscelazione di rifiuti di cui all'art. 187 del D.Lgs. 152/06 come modificato dall'art. 15 del D.Lgs. n. 205/2010.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del Regolamento (UE) n. 333/2011 del Consiglio dell'Unione Europea del 31 Marzo 2011.

La Ditta è tenuta al rispetto dei contenuti del nuovo regolamento di prevenzione incendi emanato con il D.P.R. n. 151 del 01 Agosto 2011;

ART. 10

I rifiuti potranno essere stoccati provvisoriamente per un periodo massimo di mesi sei, ai fini del successivo invio ad impianti per il loro definitivo recupero e/o per lo smaltimento finale, fatte salve le parti di ricambio recuperate dalla demolizione dei veicoli a motore e destinate alla vendita, a condizione che queste ultime siano stoccate separatamente e con opportuni accorgimenti per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego.

ART. 11

Quando a seguito di controlli, l'impianto e la sua gestione non risultino conformi all'autorizzazione di cui al presente Decreto, la Regione interviene ai sensi del comma 13 dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006. Il presente provvedimento è in ogni caso subordinato al rispetto delle altre norme comunitarie, nazionali e regionali anche più restrittive in vigore o che dovessero essere emanate in attuazione del decreto legislativo n. 152/2006. L'attività autorizzata ai sensi del presente Decreto non deve costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizi all'ambiente ed in particolare creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora nonché causare inconvenienti da rumore ed odori.

Sono fatte salve le autorizzazioni di competenza di altri Enti od Organi ivi comprese le autorizzazioni edilizie. Il presente provvedimento è soggetto a sospensione, revoca o modifica ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata ovvero nei casi di accertate violazioni di legge o delle prescrizioni del presente provvedimento. Qualunque variazione dell'assetto societario (del titolare dell'impresa, nel caso di impresa individuale, dei soci amministratori delle società in nome collettivo e di accomandatari delle società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di rappresentanza, in tutti gli altri casi, e degli amministratori di società commerciali legalmente costituite) o del direttore tecnico o cessione d'azienda, deve essere tempestivamente comunicata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti.

ART. 12

Si da atto che è stata richiesta al Prefetto di Enna l'informativa di cui all'articolo art. 91 del D. Lgs. 159/2011 e ss.mm.ii. sulla Società in questione.

ART. 13

Nel caso di modifica dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, i legali rappresentanti degli organismi societari sono obbligati, ai sensi dell'art. 86 comma 3 del D.Lgs. 159/11 e ss.mm.ii., nel termine di trenta giorni

dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, a trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari di verifiche antimafia di cui all'art. 85, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 4 del citato articolo 86.

ART. 14

Si dà atto che oltre ai casi in cui ope legis è prevista la revoca, il presente provvedimento sarà revocato al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'articolo 92 del D. Dgs. n. 159/11 e ss.mm.ii..

ART. 15

Restano valide le prescrizioni di cui all'Ordinanza commissariale n. 939 del 11/10/2006 e ss.mm.ii. così come modificata dall'Ordinanza n. 351 del 13 Luglio 2007, rinnovata sino al 11 Ottobre 2021 dal Decreto n. 1784 del 14/11/2011, per quanto non espressamente modificato e/o integrato con il presente Decreto.

ART. 16

La Provincia Regionale di Enna, oggi Libero Consorzio, anche avvalendosi dell'ARPA Struttura Territoriale di Enna ed il Comune di Villarosa (EN), eserciteranno l'attività di controllo e vigilanza di propria competenza ai sensi del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii..

ART. 17

Al presente Decreto è ammesso ricorso, entro il termine di 60 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione, entro il termine di 120 giorni.

ART. 18

Il presente Decreto sarà trasmesso, oltre che alla Ditta, all'U.R.P. di questo Dipartimento affinché sia pubblicato per intero sul sito WEB ed alla G.U.R.S. affinché sia pubblicato per estratto.
Del presente Decreto sarà dato avviso di pubblicazione sul sito WEB di questo Dipartimento ai seguenti Enti: Comune di Villarosa (EN), Provincia regionale di Enna, oggi Libero Consorzio, Prefettura di Enna, Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Enna, A.R.P.A. Sicilia, A.R.P.A. S.T. di Enna.

Palermo, li 14 MAG 2015

Il Responsabile dell'Istruttoria

(Marcello Ascutto)

Il Dirigente U.O 1

(Dott.ssa M. Gabriella Corleo)



IL DIRIGENTE
Autorizzazioni
(Stefano Patella)

VISTO
IL DIRIGENTE GENERALE
(G. Domenico Armenio)